



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione



NAGA
Associazione Volontaria di Assistenza
Socio - Sanitaria e per i Diritti di
Cittadini Stranieri, Rom e Sinti - Onlus
Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano
Tel. 0258102569 - Fax: 026392927
www.naga.it - naga@naga.it
C.F. 97058050150 P.IVA 10182790153



avvocati per niente

Spett.le
Questura di Milano
All' attenzione Direttore ufficio immigrazione
All'attenzione del questore
urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it

Spett.le
Prefettura di Milano
immigrazione.prefmi@pec.interno.it

e .p.c.
Spett.le
Ministero dell'interno
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere
all'attenzione del direttore centrale
Prefetto Pinto
dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it

e. p.c.
Spett.le
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione,
all'attenzione del Capo del Dipartimento,
Prefetto Morcone
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

e p.c.
Spett.le
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo –
ufficio i - pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo
politicheimmigrazione.pianificazione@pecdlci.interno.it

e.p.c.
Spett.le
UNHCR
itaro@unhcr.org e.p.c.

e p.c.
Spett.le
Consiglio Nazionale Forense
amministrazione@pec.cnf.it

e.p.c.
Spett.le
Ordine degli avvocati di Milano
consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it

Alle scriventi organizzazioni – che operano da anni nell'ambito dell'assistenza e della tutela dei migranti – è giunta notizia che nelle ultime settimane a numerosi cittadini stranieri presentatisi in Questura a Milano per richiedere protezione internazionale è stato sottoposto un modulo prestampato da compilare, con domande tese a "valutare" se il richiedente potesse essere considerato persona avente diritto alla protezione piuttosto che migrante economico. Nei casi in cui tale "filtro" ha dato risultato negativo, a discrezione dei funzionari, al richiedente è stata negata la registrazione della domanda e notificato decreto di espulsione.

Tale condotta è del tutto illegittima.

La normativa vigente impone infatti alla Questura alla quale sia rivolta una domanda di protezione di riceverla e di trasmetterla alla competente commissione territoriale (cfr. artt.3 e 26 d.lgs. 25/2008). Unica autorità competente all'esame delle domande (anche, eventualmente, in termini di inammissibilità o manifesta infondatezza) è infatti, come noto, tale ultima commissione (cfr. artt.3 e 27 d.lgs. cit.).

Alle scriventi organizzazioni è stata altresì segnalata la recente decisione della Questura di Milano di non consentire agli avvocati di accedere ai Vs Uffici quando accompagnano i propri assistiti richiedenti la protezione internazionale.

Anche tale decisione risulta del tutto illegittima.

L'art. 16, co.1, del d.lgs. 25/2008 prevede infatti che il cittadino straniero che richiede la protezione internazionale possa "farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato". Tale assistenza deve sicuramente riferirsi alla procedura amministrativa volta al riconoscimento della richiesta protezione, essendo l'assistenza giudiziale garantita e regolata dal successivo comma 2; né può essere ammessa solamente per l'audizione avanti la competente Commissione territoriale, essendo in tale sede già assicurata dall'art.13, co.4, d.lgs. cit.


Ogni impedimento o limitazione del diritto del richiedente la protezione all'assistenza legale, è inoltre incompatibile con la disposizione contenuta nell'art. 2 L. 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), a norma della quale l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti. In specie il diritto a presentare richiesta di protezione internazionale.

Pertanto con la presente vi chiediamo di conformarvi alle suddette previsioni di legge e di interrompere immediatamente le illegittime prassi segnalate, consentendo ai cittadini stranieri che si rivolgono ai Vs uffici per presentare domanda di asilo di avviare regolarmente detta procedura e di farlo accompagnati dai legali cui si siano eventualmente affidati.

Confidiamo in una vostra tempestiva azione in tal senso e restiamo comunque a disposizione per un eventuale più approfondito esame della questione, ove necessario.

In difetto ci rivolgeremo alla Commissione UE per l'apertura di procedura di infrazione relativamente alla mancata esecuzione della Direttiva 2013/32/UE, nonché all'Autorità Giudiziaria italiana.

Distinti saluti



per ASGI

avv. Maria Chiara Arca, coordinatrice della Sezione territoriale lombarda

M. Chiara Arca

per NAGA

Pietro Massarotto, presidente Naga

P. Massarotto

per APN

Avv. Marina Ingrasci- presidente APN

Marina Ingrasci